

**TRIBUNALE DI LECCE****Sezione lavoro**

La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro,
letta l' istanza ex art 700 c.p.c. proposta in data 17.2.2026 da

rappr e difesa dall' avv Gentile Anna

contro

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI
SURBO " " ,** rappr e difesi dalla Dirigente Scolastica

Prof.ssa Maria Teresa Capone;

sciolta la riserva formulata all' udienza del 16.4.2026;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 17.2.2026, la parte istante in epigrafe, adiva il giudice del lavoro chiedendo di sospendere il provvedimento con il quale la Dirigente Scolastica dell' Istituto Comprensivo Statale di Surbo non aveva considerato l' assenza della prof nei giorni 11 e 13.11.2025 per malattia ex art 55 septies co 5 ter D.Lgs 165/2001 imputando tali giorni a permessi ex art 15 comma 2 del CCNL e comunque disporre ogni altro provvedimento d' urgenza che appaia, secondo le circostanze più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito.

A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva di essere docente di ruolo di scuola secondaria di primo grado presso l' Istituto Comprensivo Statale di Surbo a far data dall' a.s. 2021/02022; di essere affetta da "insufficienza cardiaca cronica sintomatica" e che pertanto doveva sottoporli almeno una volta l' anno ad RM cardiaco con e senza contrasto presso il Policlinico Tor Vergata di Roma dove viene eseguito l' esame diagnostico con la strumentazione idonea; che in data 12.11.2025 era stata sottoposta a visita specialistica ed esame strumentale presso il Policlinico assentandosi dal lavoro dal 11.11.2025 al 13.11.2025 per recarsi a Roma e fare rientro a Lecce; che avendo comunicato tempestivamente l' assenza apprendeva che solo il giorno 12.11.2025 sarebbe stato considerato quale assenza per malattia mentre i giorni di viaggio del 11 e del 13.11.2025 sarebbero stati decurtati dai n 3 giorni annui di permesso retribuito di cui i docenti dispongono per

motivi familiari e personali; che con nota del 9.1.2026 la Dirigente scolastica evidenziava che la circolare ministeriale n 301 del 27 giugno 1996 era da considerarsi superata in relazione alla gestione delle assenze per visite mediche poiché tali istituti erano stati successivamente disciplinati dall' art 55 septies comma 5 ter del D.Lgs 165/2001 che non aveva espressamente disciplinato anche gli eventuali giorni di malattia necessari per l' espletamento di visite mediche sicchè in mancanza di una normativa contrattuale doveva ritenersi vincolante l' orientamento applicativo dell' ARAN del 26 settembre 2017 secondo cui *"le assenze certificate imputabili a malattia sono esclusivamente preordinate all' effettuazione di visite, terapie o accertamenti diagnostici e che, pertanto, i giorni di viaggio per recarsi presso la struttura sanitaria non possono essere ascrivibili alla malattia stessa potendo il dipendente usufruire di altri istituti previsti dalla normativa;* che secondo il disposto di cui all' art 55 septies co 5 ter Dlgs 165/2001 "nel caso in cui l' assenza per malattia abbia luogo per l' espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all' orario, rilasciata dal medico o dalla struttura anche privata che hanno svolto la visita o la prestazione", sicchè la norma fa riferimento al tempo necessario per l' espletamento della visita medica e/o esame diagnostico, nel quale va ricompresa l' attività strumentale alla visita da effettuare (quale il tempo di viaggio per raggiungere la struttura) senza la quale la visita medica non sarebbe possibile; che il TAR Lazio, con sentenza n 5714/2015 ha annullato la circolare n 2 della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio del 17.2.2014 inerente all' applicazione dell' art 55 septies co 5 ter come introdotto dall' art 4 co 9 l 111/2011 e successive modifiche di talche' i principi espressi dal TAR Lazio con riferimento alle assenze per visite e esami diagnostici valgono anche con riferimento ai giorni di viaggio atteso che diversamente argomentando si arriverebbe al paradosso che il tempo della visita sarebbe giustificato ai sensi dell' art 55 septies co 5 ter d lgs 165/2001 mentre il tempo di viaggio senza il quale la visita non sarebbe possibile, andrebbe giustificato impropriamente con i permessi per motivi personali; che l' ingiusta decurtazione di n 2 giorni di permesso ex art 15 co 2 ccnl avrebbe determinato in capo alla ricorrente un grave pregiudizio, laddove nei mesi mancanti sino alla fine dell' anno scolastico la stessa non avrebbe potuto farne richiesta avendone necessità per ragioni personali e familiari

diverse dai motivi di salute come ad esempio per accompagnare il figlio Elia Dimastrogionavvi a visite specialistiche essendo anch' egli cardiopatico.

Le parti resistenti, costituendosi in giudizio, evidenziavano che l' art 55 septies co 5 ter dlgs 165/2001 delimitava l' ambito temporale dell' assenza per malattia al solo tempo necessario per l' effettuazione della prestazione sanitaria e non estendeva l' assenza per malattia ai giorni di viaggio; che l' ARAN, con orientamento applicativo del 26 settembre 2017 ha chiarito che *"l' assenza per malattia copre esclusivamente il tempo della prestazione sanitaria mentre i giorni di malattia non possono essere imputati alla malattia"*; che la circolare ministeriale n 301/1996, che ricomprende nel periodo di malattia anche i giorni di viaggio, in quanto anteriore alla riforma del 2011 dell' art 55 septies è incompatibile con la disciplina sopravvenuta e non è quindi applicabile per estendere la nozione di malattia oltre i limiti fissati dal legislatore; che la sentenza del TAR n 5714/2015 distingue tra "assenza per malattia" e "permesso per visita" ma non affronta la questione dei giorni di viaggio; che la perdita di due giorni di permesso non integra alcun danno grave e irreparabile sicchè non sussiste il periculum in mora.

*

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto nei limiti che seguono.

La ricorrente, dopo aver esposto di essersi recata fuori regione per sottoporsi a visita specialistica presso una struttura sanitaria richiedendo la fruizione di tre giorni di assenza per malattia, comprensivi dei giorni necessari per il trasferimento, lamenta come l' amministrazione scolastica abbia riconosciuto unicamente il giorno della visita, negando la qualificazione come malattia dei giorni ulteriori relativi agli spostamenti.

Ha pertanto impugnato tale determinazione sostenendo che i giorni di viaggio costituiscono parte integrante del percorso di cura e chiedendo il riconoscimento dell' assenza per malattia per i giorni ulteriori rispetto a quello della visita specialistica, comprensivi dei giorni di viaggio per prestazione sanitaria fuori sede.

La controversia attiene pertanto alla possibilità di ricondurre all' istituto della malattia non solo il giorno della prestazione sanitaria, ma anche i giorni necessari per il trasferimento presso la struttura erogante. Tanto premesso l'art 55 septies co 5 ter dlgs 165/2001 (come modificato dal d.l.98/2011 conv in l.111/2011) ha previsto che *"Nel caso in cui l'*

assenza per malattia abbia luogo per l' espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all' orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta certificata".

In base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n 10/2011 (quest' ultima in vigore a seguito dell' annullamento della circolare n 2 del DFP del 17.2.2024 con sentenza del TAR Lazio), ai fini della giustificazione dell' assenza per visite o prestazioni specialistiche come assenza per malattia, è sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate.

Ne consegue che nell' ipotesi in cui il docente abbia necessità di assentarsi per visite mediche o altri accertamenti diagnostici lo stesso avrà la possibilità di scegliere se ricorrere all' istituto della malattia o ad altri istituti contrattuali tenendo conto che il ricorso all' istituto dell' assenza per malattia comporterà la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.

Ciò premesso ritiene il tribunale che i principi sopra espressi debbano ritenersi applicabili anche all' attività secondaria o strumentale alla visita da effettuare, atteso che diversamente argomentando si arriverebbe a ritenere che il tempo della visita o dell' esame clinico sarebbe giustificato ai sensi dell' art 55 septies co 5 ter d lgs 165/2001, mentre il tempo di viaggio, senza il quale la visita medica non sarebbe neppure possibile, sarebbe impropriamente giustificato con i permessi per documentati motivi personali.

Tale interpretazione, non soltanto appare compatibile con un' interpretazione letterale dell' art 55 septies comma 5 ter dlgs 165/2001, ove la lettera della norma sembra fare riferimento al tempo necessario all' espletamento della visita medica o esame diagnostico nel quale va ricompresa l' attività strumentale alla visita da effettuare (quale il tempo di viaggio per raggiungere la struttura) ma trova conferme di ordine sistematico atteso che una diversa interpretazione si prospetterebbe contraddittoria di una fattispecie unica (tempo di viaggio-tempo di effettuazione della visita medica) pretendendo di ricondurli

irrazionalmente a discipline diverse con il risultato paradossale che l'eventuale esaurimento dei giorni di permesso renderebbe impossibile l'effettuazione della visita, vanificando lo scopo della legge.

Inoltre una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali che riconoscono tra i diritti fondamentali del cittadino quello alla salute, da intendersi anche quale diritto di scegliere liberamente il luogo di cura.

Inoltre, la possibilità di imputare a malattia gli eventuali giorni di viaggio necessari per l'espletamento di una visita medica fuori regione, è espressamente prevista dalla Circolare Ministeriale n 301/1996 tutt'ora in vigore, la quale dispone che *"il dipendente ha diritto ad assentarsi per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della prestazione sanitaria ivi compresi i giorni eventualmente richiesti per il viaggio"*.

Ritiene tuttavia il Tribunale che l'eventuale assenza imputabile a malattia debba essere strettamente connessa con le necessità relative all'accertamento diagnostico.

Nel caso di specie, dalla documentazione allegata, risulta che la ricorrente ha comunicato l'assenza per motivi di salute nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2025 (per esami diagnostici presso il Policlinico Tor Vergata di Roma) e che con successiva istanza ha inoltrato formale richiesta di permesso per il pomeriggio del 10.11.2025 giustificando l'assenza dai consigli di classe convocati in data 10.11.2025 con la seguente motivazione *"viaggio per motivi di salute precedentemente programmato"*.

Dalla documentazione allegata risulta inoltre che il viaggio di andata Lecce-Roma sia stato effettuato in data 10.11.2025, che la visita specialistica e gli esami diagnostici si siano svolti in data 12.11.2025 e che nella giornata del 13.11.2025 ci sia stato il viaggio di ritorno.

Ne consegue che l'assenza del 11.11.2025 non può essere imputata a malattia non essendo giustificata dalla necessità di effettuare il viaggio (che era stato effettuato il giorno precedente) per recarsi presso la struttura sanitaria; laddove l'assenza del 13.11.2025, in quanto strettamente connessa con la necessità di effettuare la visita medica fuori regione, va correttamente qualificata come assenza per malattia.

Sussiste inoltre il requisito del periculum in mora, atteso che la decurtazione dei giorni di permesso non consentirebbe alla ricorrente di farne richiesta nei mesi mancanti fino alla fine dell'anno scolastico, per accompagnare il figlio a visite specialistiche che appaiono necessarie in considerazione delle patologie di cui è affetto.

Da tanto consegue che il ricorso va parzialmente accolto e per l'effetto va disposta la sospensione del provvedimento con il quale la Dirigente Scolastica dell' Istituto Comprensivo Statale di Surbo [REDACTED] non ha considerato l' assenza della Prof. [REDACTED] nel giorno 13.11.2025 per malattia ex art 55 septies co 5 ter D.lgs. 165/2001 imputando tale giorno a permessi ex art 15 co 2 del CCNL.

Attesa la parziale soccombenza reciproca tra le parti e considerato che la questione appare controversa, anche alla luce dell' esistenza di un parere contrario dell' ARAN al quale l' amministrazione scolastica ha ritenuto di attenersi, ricorrono eccezionali ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l' effetto sospende il provvedimento con il quale la Dirigente Scolastica dell' Istituto Comprensivo Statale di Surbo [REDACTED] non ha considerato l' assenza della Prof. [REDACTED] nel giorno 13.11.2025 per malattia ex art 55 septies co 5 ter D.lgs. 165/2001 imputando tale giorno a permessi ex art 15 co 2 del CCNL.
- 2) Compensa le spese processuali.

Lecce, 29.05.2026

Il giudice del lavoro

Dott.ssa Francesca Costa